Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 19 MAGGIO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Camera di commercio di Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1956. — **Laterizi - Società per azioni, in Imola**: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1956. — **Società Valli Zignago e Perera, per azioni, in Valdagno**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1956. — **Comune di Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1956.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1956, n. 412.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cornelia Ferrarini », con sede nel comune di Pietramarazzi (Alessandria).

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cornelia Ferrarini », con sede nel comune di Pietramarazzi (Alessandria), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 413.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Beneficio coadiutorale di « Gesù Operaio », in Torino.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 20 ottobre 1954, relativo all'erezione del Beneficio coadiutorale di « Gesù Operaio », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. 414.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività della B. M. Vergine, in frazione Rubbio del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 13 giugno 1951, integrato con dichiarazione del 10 maggio 1952, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della B. M. Vergine, in frazione Rubbio del comune di Bassano del Grappa (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. 415.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, detto anche « Scuola professionale industriale femminile », con sede in Castellanza (Varese).

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, detto anche « Scuola professionale industriale femminile », con sede in Castellanza (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. 416.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la preservazione della Fede », con sede in Susa (Torino).

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la preservazione della Fede », con sede in Susa (Torino), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

Variazione della circoscrizione e della denominazione dell'Ispettorato del lavoro di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1946, con il quale è stata istituita a Messina una sezione dell'Ispettorato interprovinciale di Catania;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1956, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1956, la predetta sezione è elevata ad Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Messina;

Considerato che la circoscrizione dell'Ispettorato di Catania dal 1° aprile 1956 resta limitata alla provincia di Catania;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956 l'Ispettorato del lavoro di Catania assume la denominazione di Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Catania.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1956
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 175. — BAGNOLI

(2252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo amministrativo tra l'Italia ed il Lussemburgo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale in materia di assicurazioni sociali conclusa fra i due Paesi il 29 maggio 1951, firmato in Lussemburgo il 19 gennaio 1955.

En application de l'article 29 de la Convention générale entre la République italienne et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 29 mai 1951 (ensuite nommée « Convention ») les autorités administratives suprêmes des deux pays et précisément:

POUR L'ITALIE:

le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, représenté par Son Excellence le Marquis FRANCESCO CAVALLETTI DI OLIVETO SABINO

POUR LE LUXEMBOURG

Monsieur NICOLAS BIEVER, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

TITRE Ier

APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION

Article 1

Lorsque les travailleurs italiens ou luxembourgeois sont occupés dans le pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 3, § 2 *a*) de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables:

1) l'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents italiens, lorsque le pays du lieu de travail habituel est l'Italie, ou luxembourgeois, lorsque ce pays est le Grand-Duché de Luxembourg;

2) selon que le lieu de travail habituel se trouve en Italie ou au Grand-Duché de Luxembourg, le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie en Italie ou le Ministère du travail et de la sécurité sociale du Luxembourg remet à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de son pays.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.

Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l'autre pays et retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.

Par l'occupation des travailleurs visés à l'article 3, § 2 *a*) de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de l'occupation de l'ensemble de ces travailleurs dans l'autre pays.

Article 2

Le droit d'option prévu à l'article 4, 2) de la Convention doit s'exercer dans le mois qui suit la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même date.

Pour l'exercice du droit d'option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l'organisme compétent du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée, en donnant avis à l'autorité diplomatique ou consulaire dont il relève.

Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l'un des deux pays dans l'autre pays à la date d'entrée en vigueur de la Convention, le délai court à compter de cette date.

La demande visée au deuxième alinéa doit être adressée en Italie à la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, à Rome, au Grand-Duché de Luxembourg au Ministère du Travail et de la sécurité sociale.

TITRE II

DISPOSITION COMMUNE

Article 3

Lorsque d'après la législation de l'un des deux pays, la prestation ou un élément de la prestation est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette prestation ou cet élément de prestation est déterminé à partir des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays.

TITRE III

ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET DECES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 4

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations en cas de maladie (y compris la tuberculose), maternité et décès, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l'obligation de remettre à l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées un formulaire dont le modèle est établi d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, donnant les renseignements relatifs aux périodes d'assurance.

Le formulaire indiqué au précédent alinéa doit être délivré sur demande au travailleur:

en Italie: par le siège provincial de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, compétent selon la résidence habituelle du travailleur;

au Grand-Duché de Luxembourg: par le Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Si le travailleur n'est pas en mesure de remettre ce formulaire, l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail est tenu d'adresser lui-même le formulaire à l'organisme de l'autre pays en vue de recueillir les renseignements nécessaires.

Les organismes auxquels ces renseignements doivent être demandés sont:

en Italie: la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome;

au Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Pour ce qui concerne les travailleurs agricoles journaliers assurés en Italie préalablement à leur arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'il est nécessaire de connaître la durée exacte des périodes d'assurance accomplies par lesdits travailleurs au cours des six mois ou des douze mois, selon le cas, précédant la demande de prestations, cette durée ne sera prise en considération, au Grand-Duché de Luxembourg, que moyennant la remise d'une attestation délivrée par l'Office provincial du Servizio per i contributi unificati nell'agricoltura et portant mention du nombre exact de journées prestées au service des employeurs intéressés, au cours de la période dont il s'agit.

Il est admis qu'à défaut de cette précision la seule mention de l'immatriculation sur le formulaire visé à l'alinéa 1er ci-dessus correspond selon le cas, à soixante ou à cent vingt jours de travail effectifs lesquels sont réputés avoir été accomplis respectivement au cours des trois ou des six mois qui précèdent la date du départ d'Italie du travailleur.

Chapitre II

Prestations en cas de maladie

Article 5

Le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ou la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, selon le cas, notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit, qui sont autorisés à transférer leur résidence d'un pays dans l'autre dans les cas visés à l'article 11 de la Convention, une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d'un modèle arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Sur production de ce formulaire, l'organisme de l'autre pays effectue immediatement le contrôle et transmet au siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ou à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, selon le cas, une fiche dont le modèle sera arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

L'Inspection de la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome et l'Inspection des Institutions sociales à Luxembourg se signalent mutuellement, dans le plus bref délai, les autorisations délivrées par les organismes visés au premier alinéa.

Pour permettre à l'organisme débiteur de juger de la durée de l'autorisation ou, le cas échéant, de l'opportunité de sa prorogation, l'organisme du pays de résidence transmet mensuellement à l'organisme débiteur la fiche visée au deuxième alinéa.

Article 6

L'organisme débiteur verse à l'assuré, par l'intermédiaire de l'organisme compétent dans l'autre pays, le montant des prestations en espèces selon la législation du premier organisme.

Le paiement est effectué à la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome ou à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l'article 5.

Article 7

Les prestations en nature seront allouées dans tous les cas par les organismes compétents pour le lieu de résidence du malade avec les mêmes moyens, et elles seront de la même qualité, que celles qui sont allouées par lesdits organismes à leurs propres assurés.

L'organisme compétent pour le lieu de résidence de l'assuré demande à l'organisme débiteur le remboursement des frais exposés, y compris les frais spéciaux, relatif au contrôle médical, requis par l'organisme débiteur, le tout dans les limites des barèmes de l'assurance en vigueur dans le pays de l'organisme débiteur.

Le paiement est effectué à la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome ou à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la demande, dont le modèlo sera établi d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Article 8

Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que l'organisme du pays de résidence a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés.

Toutefois l'organisme débiteur des prestations, sur la base des éléments transcrits sur la fiche mensuelle, peut lui-même décider que l'assuré n'a plus droit aux prestations.

Dans ce cas, l'organisme débiteur est tenu de porter sa décision à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire de l'organisme de l'autre pays.

Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle l'organisme du pays de résidence a été informé de la décision prise.

Cette mesure a effet à partir du quinzième jour si l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier.

Article 9

En cas de contestation au sujet d'une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent, le malade est examiné, sur la demande de l'une des parties en cause, s'il réside en Italie, par le collège médical auprès du siège provincial de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ou, s'il réside au Grand-Duché de Luxembourg, par le service médical de contrôle des Caisses de maladie.

Au cours de cet examen l'organisme débiteur des prestations et le malade ont le droit de se faire assister à titre consultatif par un médecin de leur confiance.

L'organisme du pays de résidence adresse un rapport détaillé dudit examen, pour appréciation, à l'autorité administrative suprême du pays de l'organisme débiteur.

En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles reste réservé.

Chapitre III

Prestations en cas de maternité

Article 10

Les articles qui précèdent sont applicables aux prestations de maternités dues conformément à l'article 12 de la Convention.

Chapitre IV

Prestations en cas de décès

Article 11

Le paiement des indemnités funéraires dues en application de l'article 9 de la Convention peut être effectué par l'intermédiaire de l'organisme compétent pour le lieu de résidence des ayants droit, à la charge de l'organisme auprès duquel le défunt était assuré, sur présentation d'un dossier dont les éléments seront arrêtés d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Chapitre V

Prestations en cas de tuberculose

Article 12

La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui sont autorisés à se faire soigner dans un sanatorium en Italie dans les cas visés à l'article 11 de la Convention, une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d'un modèle arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

L'Inspection des institutions sociales à Luxembourg signale, dans le plus bref délai, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale les autorisations délivrées par les Caisses de maladie luxembourgeoises compétentes.

Le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale effectue l'hospitalisation de l'assuré en sanatorium sur production du formulaire visé au premier alinéa et, en tout cas, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de l'information visée au précédent alinéa.

Article 13

Le siège provincial de l'Istituto nazionale della previdenza sociale transmet mensuellement à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente une fiche médicale et la note des dépenses pour l'hospitalisation en sanatorium de l'assuré.

Les modèles de la fiche et la note susdites seront arrêtés d'un commun accord entre les autorités administratives suprême des deux pays.

Article 14

La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente verse à l'assuré, par l'intermédiaire de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le montant des indemnités dues conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise.

Le paiement est effectué à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l'article 13.

Article 15.

La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente paie directement à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome le montant des dépenses pour hospitalisation en sanatorium de l'assuré dans les limites des barèmes de l'assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Le paiement est effectué dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la fiche et de la note indiquées à l'article 13.

Article 16

L'intervention pour l'hospitalisation en sanatorium cesse dès que l'assuré quitte le sanatorium.

Toutefois l'indemnité pour incapacité de travail continue à être payée à l'assuré aussi longtemps qu'il est atteint d'incapacité de travail dans les conditions fixées par la législation luxembourgeoise et avec les modalités visées à l'article 14.

Article 17

Avant son entrée ou après sa sortie du sanatorium l'intéressé atteint d'incapacité de travail peut être autorisé par l'organisme débiteur à bénéficier des soins ambulatoires.

La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente rembourse ces soins dans les limites des barèmes de l'assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et dans les conditions de la réglementation de ce pays, pour autant que la fiche et la note visées à l'article 13 lui aient été fournies par le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le paiement s'effectue dans le délai et avec les modalités visées à l'article 15.

Les dispositions de l'article 16, deuxième alinéa, sont applicables.

Article 18

Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale à constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés.

Toutefois la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, sur la base des éléments transcrits sur la fiche qu'elle reçoit mensuellement, peut elle-même décider que l'assuré n'a plus droit aux prestations.

Dans ce cas la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente est tenue de porter sa décision à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire du siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du quinzième jour qui suit la date à laquelle le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale a été informé de la décision prise.

Article 19

En cas de contestation au sujet d'une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent le malade est examiné, sur la demande de l'une des parties en cause, par le directeur du Consorzio provinciale antitubercolare, en présence d'un médecin désigné par le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Au cours de cet examen la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente et le malade ont le droit de se faire assister à titre consultatif par un médecin de leur confiance.

Le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale adresse un rapport détaillé dudit examen, pour appréciation, à l'autorité administrative suprême du Luxembourg.

En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles luxembourgeoises reste réservé.

Article 20

Les modalités indiquées aux articles qui précèdent sont appliquées par analogie lorsque le malade doit être soigné dans les sanatoria luxembourgeois à la charge de l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Chapitre VI

Prestations aux ayants droit restés sur place

Article 21

Pour déterminer le montant donnant lieu à transfert conformément à l'article 10 de la Convention, il sera fait application du coût des prestations aux membres de famille dans le coût total des prestations de l'assurance.

Les chiffres à prendre en considération seront: pour l'Italie l'ensemble desdits frais exposés par l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, et par l'Istituto nazionale della previdenza sociale en ce qui concerne l'assurance contre la tuberculose; pour le Grand-Duché de Luxembourg, l'ensemble des desdits frais exposés dans l'assurance ouvrière, s'il s'agit d'ouvriers ou de travailleurs assimilés, et dans l'assurance des employés, s'il s'agit d'employés.

La fixation de ces coefficients aura lieu, par les autorités administratives suprêmes de chaque pays pour ce qui le concerne, dans le deuxième semestre de chaque année avec effet au début de ce semestre, d'après les résultats du dernier exercice clôturé.

Article 22

Pour l'application de l'article 10 de la Convention le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ou la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, selon le cas, notifie à l'organisme de l'autre pays la date du début et de la fin de l'assurance des travailleurs.

Le transfert des parts de cotisation est effectué, dans le deuxième mois qui suit l'échéance des périodes de cotisation de l'assurance en vigueur dans le pays de l'organisme débiteur, par mandat-poste international accompagné d'une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon le cas, à la Direction générale de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie à Rome ou à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente.

Les modèles de la notification et de la liste indiquées ci-dessus seront arrêtés d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

TITRE IV

ASSURANCE INVALIDITÉ VIEILLESSE SURVIE

Chapitre I

Introduction des demandes de pension

Article 23

L'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de survie par totalisation des périodes d'assurance en vertu de l'article 13 de la Convention, adresse sa demande, dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence, à l'organisme compétent d'après ladite législation (en Italie le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et au Grand-Duché de Luxembourg le Ministère du travail et de la sécurité sociale).

La demande présentée auprès d'une autorité ou d'un organisme de l'autre pays est considérée comme valable. Dans ce cas cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, la demande à l'organisme compétent du pays de résidence en lui faisant connaître la date à laquelle elle a été introduite.

La demande doit être rédigée sur un formulaire d'un modèle arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Ce formulaire comporte notamment l'indication de la date d'introduction de la demande, les renseignements d'état civil, le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance, ainsi que tous les renseignements éventuellement utiles.

La transmission de ce formulaire à l'organisme de l'autre pays remplace la transmission des pièces justificatives.

Chapitre II

Instruction des demandes de pension

Article 24

L'organisme compétent du pays de résidence instruit la demande, ajoute éventuellement les indications qui manquent et confirme, autant que possible, la validité des documents présentés par le demandeur.

Le même organisme transmet ensuite deux exemplaires du formulaire à l'organisme compétent de l'autre pays.

Article 25

L'organisme compétent de l'autre pays instruit la demande de la même façon et inclut dans le formulaire les renseignements qui le concernent, notamment quant aux périodes d'assurance.

Ledit organisme transmet ensuite à l'organisme compétent du pays de résidence un exemplaire du formulaire, en même temps que la notification, d'une part, de la décision prise par application de l'article 13 de la Convention, et d'autre part, de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 13.

Article 26

En possession du formulaire et de la notification prévus à l'article précédent, l'organisme compétent du pays de résidence décide sur la demande en ce qui le concerne et notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, l'ensemble des décisions prises par les organismes compétentes des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution de l'article 13 de la Convention, et lui signale, pour information, les prestations qu'il obtiendrait en cas de renonciation au bénéfice dudit article 13.

La notification doit porter à la connaissance du demandeur:

1) les voies de recours prévues par chacune des législations;

2) la possibilité pour l'intéressé de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l'article 13 de la Convention.

Article 27

La renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la Convention, prévue par l'article 16 de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur, par lettre recommandée, à l'organisme qui lui a notifié les décisions conformément à l'article 26.

Article 28

L'organisme compétent du pays de résidence transmet ensuite à l'organisme compétent de l'autre pays une copie de sa décision en lui faisant connaître:

1) la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur;

2) si l'intéressé accepte le bénéfice de l'article 13 de la Convention ou s'il y renonce.

Chapitre III

Paiement des pension

Article 29

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la législation italienne, les prestations qui leur sont dues.

L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pensions des employés privés, versent directement aux bénéficiaires résidant en Italie et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

Chapitre IV

Contrôle

Article 30

L'organisme du pays de résidence (en Italie siège provincial competent de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et au Grand-Duché de Luxembourg l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pension des employés privés) procède, à la demande de l'organisme debiteur, au contrôle administratif et médical sur les demandeurs et les bénéficiaires de pensions selon sa propre législation et ce sans préjudice des vérifications auxquelles l'organisme débiteur peut faire procéder selon la législation de ce pays.

Pour évaluer le degré d'invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les organismes de l'autre pays.

L'organisme du pays de résidence fait procéder par ses médecins experts aux examens médicaux permettant d'apprécier le degre d'invalidité de l'intéressé en vue d'une suspension ou d'une suppression de la pension d'invalidité.

Les organismes débiteurs conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix.

Les vérifications d'ordre administratif et notamment celles concernant l'activité professionnelle des bénéficiares de pensions sont effectuées dans chacun des deux pays par l'entremise des organismes et autorités compétentes selon les formes en usage dans le pays où elles sont effectuées.

Les résultats de ces examens et vérifications sont communiqués à l'organisme débiteur auquel il appartient de prendre toute décision.

Article 31

Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales, requis par l'organisme débiteur, sont réglés par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.

Le paiement est effectué, en Italie, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, et au Grand-Duché de Luxembourg, à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ou à la Caisse de pensions des employés privés, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la demande, dont le modèle sera arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 32

Pour l'ouverture du droit aux prestations, les organismes de chaque pays ajoutent aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de leur pays les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'autre pays dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays.

Pour l'application de cette disposition les organismes de chaque pays porteront en compte les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies sur le territoire de leur pays et sur le territoire de l'autre pays dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du territoire où elles ont été accomplies.

Article 33

Lorsque une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coincide avec une période reconnue équivalente en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en compte.

Lorsque pour une année civile déterminée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l'ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas douze mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail.

Article 34

Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments fixes, ceux-ci seront réduits au prorata des périodes accomplies dans ce pays par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes de nature à entrer en compte pour la formation du droit à pension conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies.

Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments calculés au prorata des périodes d'assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction.

Article 35

Pour l'application des articles qui précèdent six jours de travail sont comptés pour sept journees civiles, vingt-six jours de travail sont comptés pour un mois civil et 313 jours de travail sont comptés pour une année civile et inversement.

Article 36

Lorsque la législation de l'un des deux pays subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.

TITRE V

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 37

Les ressortissants italiens et luxembourgeois, qui résident dans l'un des deux pays et font valoir un droit à prestations de l'assurance de l'autre pays, adressent une demande à l'organisme compétent du pays de leur résidence (en Italie le siège provincial compétent de l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro et au Grand-Duché de Luxembourg l'Association d'assurance contre les accidents).

La demande est rédigée sur un formulaire d'un modèle arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

L'organisme du pays de résidence transmet, sans retard, cette demande à l'organisme compétent de l'autre pays qui communique directement sa décision à l'intéressé et en envoie une copie au premier organisme.

Les dispositions de l'article 23, deuxième alinéa, sont applicables.

Article 38

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la législation italienne, les prestations qui leur sont dues.

L'Association d'assurance contre les accidents verse directement aux bénéficiaires résidant en Italie et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

Article 39

Pour le contrôle des demandeurs et des bénéficiaires de prestations sont applicables par analogie les modalités prévues aux articles 30 et 31.

Article 40

Le recalcul des rentes à charge de l'Association d'assurance contre les accidents en vue du paiement des adaptations accordées pour tenir compte du coût de la vie sera effectué par ladite Association après que l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro aura notifié le minimum et le maximum du salaire de référence applicables en Italie.

Après avoir effectué cette réévaluation l'Association d'assurance contre les accidents transmet à l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro une liste des rentes réévaluées, en indiquant les adaptations accordées.

Les mêmes modalités seront appliquées chaque fois qu'il y aura eu une modification du minimum et du maximum des salaires en cause.

TITRE VI

ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 41

Pour l'application de l'article 23 de la Convention les sièges provinciaux de l'Istituto nazionale della previdenza sociale du côté italien et les Caisses de compensation pour allocations familiales relevant de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, pour les ouvriers, et de la Caisse de pensions des employés privés, du côté luxembourgeois, notifient aux organismes compétents de l'autre pays la date du début et de la fin de l'occupation des travailleurs dans le premier pays.

Le transfert des cotisations pour les allocations familiales est effectué dans le deuxième mois qui suit l'échéance des périodes de cotisation pour les allocations familiales en vigueur dans le pays de l'organisme débiteur, par mandat-poste international accompagné d'une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon le cas, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome ou à la Caisse de compensation des allocations familiales compétente.

Les modèles de la notification et de la liste indiquée ci-dessus seront arrêtés d'un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.

TITRE VII

DISPOSITION FINALE

Article 42

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 19 janvier 1955.

Pour l'ITALIE: CAVALLETTI

Pour le LUXEMBOURG: BIEVER

(2267)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 18 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,81	624,83	624,75	624,82	624,83	624,82	624,82	624,83
$ Can.	630 —	629,875	630 —	630 —	629 —	630 —	630 —	630 —	630 —	630 —
Fr Sv. lib.	145,78	145,80	145,77	145,78	145,77	145,78	145,78	145,78	145,78	145,78
Kr D.	90,50	90,43	90,47	90,49	90,51	90,48	90,48	90,49	90,49	90,50
Kr N.	87,78	87,75	87,80	87,80	87,80	87,80	87,795	87,78	87,78	87,80
Kr. Sv.	120,70	120,73	120,88	120,88	120,85	120,75	120,87	120,71	120,71	120,70
Fol.	164,55	164,50	164,54	164,54	164,55	164,55	164,51	164,55	164,55	164,57
F B.	12,57	12,57	12,565	12,57625	12,5762	12,57	12,57375	12,5625	12,572	12,575
Fr Fr.	178,30	178,32	178,35	173,32	178,30	178,35	178,32	178,32	178,32	178,30
Fr Sv. acc.	143,15	143,15	143,16	143,19	143,20	143,15	143,18	143,15	143,15	143,16
Lst.	1757 —	1756,375	1757 —	1757,125	1756,50	1756,50	1757,125	1756,25	1756,75	1757 —
Dm. occ.	149,70	149,65	149,71	149,71	149,69	149,70	149,70	149,71	149,71	149,68

Media dei titoli del 18 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,975
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	90,175
Redimibile 3,50 % 1934	79,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,80
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1956

1 dollaro USA	624,83
1 dollaro Can.	630 —
1 Fr. Sv lib.	145,78
1 Kr. Dan.	90,485
1 Kr. Norv.	87,795
1 Kr. Sv.	120,875
1 Fol.	164,525
1 Fr. bel.	12,575
100 Fr. Fr.	178,32
1 Fr. Sv. acc.	143,185
1 Lst.	1757,125
1 Marco ger.	149,705

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 111 del 16 maggio 1956, presso la borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1956, il corso del cambio del Dm. occ. deve intendersi rettificato in 149,69 anzichè 149,60.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1955, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicate, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro, n. 13, nei giorni 4, 5, 6, 8 e 9 giugno del corrente anno 1956.

Roma, addì 14 maggio 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUSSO

(2319)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica di Nisida di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale - anno accademico 1956-57.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, riguardante i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi, delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti normale — alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica anno accademico 1956-57.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) a una visita psicofisiologica presso l'Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare di Napoli;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca e spagnola.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1956;

B) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano;

C) abbiano — se minorenni — il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

D) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

E) non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

F) abbiano conseguito, entro il 13 ottobre 1956 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola di Stato o pareggiata;

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico o commerciale o per geometri;

G) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è subordinata al preventivo nulla osta della competente Capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirino all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 31 luglio 1956, al Comando accademia aeronautica Ufficio concorsi Nisida Napoli, una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni, la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che contano di conseguire entro la sessione autunnale dell'anno in corso. (I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

Per i militari, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, d'ufficio, un breve rapporto informativo.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando accademia aeronautica - Ufficio concorsi Nisida Napoli.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate, delle comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare, nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, ha facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire in tempo utile la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi all'Istituto medico-legale dell'aeronautica militare di Napoli, per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido, nonchè di due fotografie recenti (senza cartoncino mezzo busto formato 4 x 6 senza copricapo su fondo chiaro) con scritto in basso, con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso, ciascuna applicata su carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio e legalizzata dal tribunale competente.

Allo scopo di agevolare i candidati che devono ancora sostenere gli esami di riparazione, il Comando accademia darà la precedenza nelle visite ai candidati rimandati alla sessione autunnale. Tali candidati pertanto, nel loro interesse, dovranno informare il Comando accademia dell'esito dei loro esami.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso appello.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando dei carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe a tariffa militare ridotta.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata sia per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle Ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione alla visita medica e agli esami.

Art. 7.

I candidati giudicati idonei alla visita psicofisiologica dovranno far pervenire entro il 13 ottobre 1956 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando Accademia aeronautica Ufficio concorsi Nisida Napoli, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 200, secondo lo schema di cui all'allegato numero quattro.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste all'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste all'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

Per i candidati minorenni, la firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

La firma apposta dagli interessati in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9. In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che abbiano frequentato corsi di istruzione presso Università o Istituti superiori dovranno allegare un certificato comprovante gli studi compiuti; su detto certificato dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate.

Art. 8.

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Nisida (Napoli).

I candidati idonei alla visita psicofisiologica saranno convocati, con avviso personale presso la predetta Accademia per sostenere le prove di esame di cui all'art. 1 del presente decreto.

Poichè l'anno accademico dovrà iniziarsi ai primi di novembre 1956, gli esami scritti, con inizio il giorno 15 ottobre 1956, saranno immediatamente seguiti dagli esami orali.

Dalla data di presentazione in Accademia a quella di cognizione dell'esito degli esami, i concorrenti godranno a loro richiesta di alloggio e di vitto gratuiti.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di « Foglio di aggregazione ». Essi, al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

La graduatoria dei candidati risultati idonei, sarà formata in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione della graduatoria sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388 e successive estensioni e modifiche, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiori o universitari e superato i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

I primi novanta candidati assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe.

I militari che saranno stati ammessi a frequentare la 1ª classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur risultando idonei, non rientreranno nei primi novanta classificati, se civili saranno restituiti subito alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno; se militari, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

3. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

4. Certificato di stato libero su carta bollata da L. 100 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto).

5. Atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5); (carta bollata da L. 200).

6. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2; lettera *F*). Il diploma può essere sostituito da un certificato in carta legale, contenente i voti riportati in ciascuna materia rilasciato dal capo dell'Istituto medio superiore e legalizzato dal provveditore agli studi. In sostituzione dei predetti documenti è consentita anche la presentazione di copie notarili dei medesimi. La copie notarili devono essere legalizzate.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *F*). A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti; (carta bollata da L. 200).

I concorrenti che abbiano già presentato certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente paragrafo.

7. Atto provvisorio di sottomissione redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 6, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

8. *a*) Copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa. La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 200 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 100);

c) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalla competente Capitaneria di porto.

I documenti dei candidati residenti all'estero dovranno essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, a cura dei candidati stessi.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 11.

Il Ministero della difesa-Aeronautica si riserva la facoltà di escludere dal concorso, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualsiasi fase del medesimo, nonchè di allontanare dall'Accademia in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto sia giudicata comunque inopportuna.

Art. 12.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, la famiglia dei medesimi o il tutore debbono obbligarsi con regolare atto di sottomissione a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 13.

Per gli allievi dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

1. Fondazione caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) L. 20.000 per il primo classificato nella graduatoria risultante dagli esami di concorso;

b) L. 10.000 per il secondo classificato nella graduatoria risultante dagli esami di concorso;

c) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla prima alla seconda classe;

d) L. 20.000 per il primo classificato negli esami di passaggio dalla seconda alla terza classe.

Lo stesso allievo durante i tre anni di corso può vincere, se meritevole, anche tutti i premi.

2. Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita dal reddito annuo fruttato da 475 azioni della Società Elettrica Sarda, da ripartirsi annualmente, fra un allievo della seconda e un allievo della terza classe, in ragione di due quinti e tre quinti, secondo il merito.

3. Borsa di studio di L. 100.000 intitolata al Corriere Militare (eventuale) e da conferirsi all'allievo che al termine del terzo anno del corso risulterà primo classificato.

Art. 14.

I corsi hanno la durata di tre anni accademici, seguiti da un anno di applicazione.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico di maresciallo di prima classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, con anzianità di grado decorrente dalla data di nomina ad aspirante.

Con detto grado frequenteranno un corso applicativo della durata di un anno.

Art. 15.

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 586, gli allievi dell'Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria se abbiano superato gli esami delle materie del biennio propedeutico della laurea in ingegneria contemplate nel programma di insegnamento del primo anno dei corsi dell'Accademia aeronautica;

b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria se abbiano superato, alla fine del secondo anno dei corsi dell'Accademia aeronautica o presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti previsti, nonchè una prova, pure da sostenersi presso l'Accademia aeronautica, attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne scelte dagli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Tale provvedimento è inappellabile.

Art. 17.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale di sei anni contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Roma, addì 16 aprile 1956

p. *il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1956
Registro n. 22 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 201. — RAPISARDA

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma qui riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

Prova scritta di composizione italiana

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto, in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

Esame orale di matematica

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare inoltre di sapere risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

Algebra

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Diseguaglianza di primo grado. Sistema di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale: rappresentazione decimale. Confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ed esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazioni fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Cenno sulla potenza ad esponente reale qualsiasi. Equazione esponenziale.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze; loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete; suo inverso e suoi corollari. Costruzione di quarte e terze proporzionali. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazioni (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni; formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Retta e piano paralleli. Piani paralleli.

Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano.

Distanza di due rette sghembe.

Diedri ed angoloidi. Misura dei diedri. Criteri di uguaglianza dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici); aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenno sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza; ascisse angolari.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°, 60.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco o di archi associati; funzioni di archi complementari.
Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.
Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi.
Formule di duplicazione e bisezione. Trasformazione di una espressione (algebrica) in un'altra calcolabile con i logaritmi.
Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.
Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone.
Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.
Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

(In carta protocollo semplice e possibilmente dattilografata oppure servendosi del presente stampato)

Al Comando Accademia Aeronautica
Ufficio concorsi — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . il . domiciliato a . . . . provincia . .
in via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1956-57.
Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) conseguito nell'anno
Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) .
che dovrà sostenere il presso l'Istituto di
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;
c) di non aver riportato condanne penali (4) . . .;
d) di essere iscritto al Distretto militare di .
Ufficio leva di o Capitaneria di porto di . . .;
e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . .;
f) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;
g) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).
Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6) . . . .

. . . . . addì . . . . . 195. .

Il candidato
. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
(per i soli minorenni)
. . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Compilare una sola delle due richieste.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato godente di rinvio, ecc.
(6) Limitatamente a non più di due lingue fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo.

ALLEGATO N. 3

REQUISITI FISICI
PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione alla Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti «Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea».
Per opportuna conoscenza dei candidati se ne riportano qui di seguito le principali indicazioni:

Esame somatico

E' richiesta l'integrità anatomica e funzionale dei vari organi ed apparati. Comprende l'esame clinico generale integrato dall'esame radiografico dell'apparato respiratorio, dall'esame delle urine e da tutti quegli altri accertamenti ritenuti necessari.
Il candidato dovrà anzitutto possedere una costituzione armonica con stato generale sano. Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano una statura inferiore a m. 1,60.
Il perimetro toracico ed il peso saranno rapportati alla statura secondo le norme dettate dalla seguente tabella:
per statura m. 1,60-1,65: peso corporeo minimo in kg. 53-57, perimetro toracico cm. 82;
per statura m. 1,65-1,70: peso corporeo minimo in kg. 57-61, perimetro toracico cm. 83;
per statura m. 1,70-1,75: peso corporeo minimo in kg. 61-65, perimetro toracico cm. 84;
per statura m. 1,75-1,80: peso corporeo minimo in kg. 65-69, perimetro toracico cm. 85;
per statura m. 1,80 in su: peso corporeo minimo in kg. 70, perimetro toracico cm. 86.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Sarà motivo di non idoneità la perdita non traumatica o la carie di quattro o più denti.

Esame oculistico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale delle congiuntive, annessi e mezzi diottrici.
Sono causa di non idoneità fra l'altro:
1) il visus inferiore a nove decimi in ambo gli occhi o inferiore a sette decimi in un occhio.
Non è consentita la correzione con lenti;
2) tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori.

Esame otorinolaringologico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico. Sono causa di inabilità fra l'altro:
1) tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo, ed i loro esiti, che compromettono l'integrità dell'organo e la funzione uditiva;
2) le imperfezioni e gli esiti di lesioni del naso, le malattie delle fosse nasali e del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;
3) l'ozena;
4) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di adenoidismo manifesto;
5) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Esame psicofisiologico

Sono richieste particolari attitudini psicofisiologiche ed una personalità estremamente equilibrata.

ALLEGATO N. 4

DOMANDA DEFINITIVA

(In carta bollata da lire 200, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia Aeronautica
Ufficio concorsi. — NISIDA (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia . . .
in via . . n. chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe della Accademia aeronautica, anno accademico 1956-57.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'Istituto di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di essere iscritto al Distretto militare di . . Ufficio leva di o Capitaneria di porto di .;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) .;

f) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

g) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: (5)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti comprovanti titoli di precedenza o preferenza:

1) . .
2) .
3) . .
4) . . . .

. . . . . addì . . . . . 195.

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
(per i soli minorenni)

Visto per l'autenticità delle firme (6).

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva abile arruolato incorporato rivedibile esonerato godente di rinvio, ecc.

(5) Limitatamente a non più di due lingue fra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo.

(6) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 5

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO

(Per l'arruolamento volontario di un minorenne)
(Su carta da bollo di lire 200 rilasciato dal sindaco)

L'anno e questo di . . del mese di ., è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . addì . . . . . . 195. .

Il sindaco

. . . .

Il dichiarante

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Prescritto dagli articoli 10 e 12 della presente notificazione su carta libera)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo fornito gratuitamente all'allievo dalla Amministrazione aeronautica al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1956-57, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

(Luogo e data) . . . addì . 195

Firma leggibile

. . . .

N.B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la documentazione definitiva (art. 10, n. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da lire 200, autenticato dal notaio, legalizzato o dal presidente del tribunale o dal pretore in caso venga stilato fuori del Collegio notarile della città di Napoli e registrato all'Ufficio atti civili.

(2269)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico a cento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 139, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1954 al registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 124, con il quale è stato bandito il concorso pubblico a cento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5446, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955 al registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 80, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1955, n. 861, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1955 al registro n. 3 bilancio Trasporti, foglio n. 33, con il quale è stata apportata modifica alla composizione della Commissione esaminatrice, già nominata con il citato decreto Ministeriale 6 agosto 1955, n. 861;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.202/61481 in data 23 marzo 1956;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori purchè i medesimi risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego:

Periti meccanici e costruttori aeronautici
(posti 42)

1.	Cacace Gennaro	punti 329,660
2.	Aprea Ciro	» 327,995
3.	De Cecco Alessandro Giovanni	» 327,665
4.	Pestellini Renato	» 325,490
5.	Schiazza Carlo	» 322,995
6.	Ruggeri Antonio	» 322,500
7.	Baldoni Stelio	» 322 —
8.	Tacci Giuliano	» 320,830
9.	Bertaiola Bruno	» 318,990
10.	Ferretti Sergio	» 317,990
11.	Conchione Valneo	» 317,665
12.	Monnati Enzo	» 309,660
13.	Ottonello Michelino	» 309,240
14.	Bortolani Virginio	» 301,240
15.	Falagario Raffaele	» 300,990
16.	Bartiromo Catello	» 296,830
17.	Ingravalle Felice	» 291,580

Periti elettricisti e radiotecnici
(posti 50)

1.	Trabalza Icaro, partigiano combattente	punti 355,245
2.	Tognolo Cesare	» 352,830
3.	Scassellati Fausto	» 350,500
4.	Santurri Renato	» 345,995
5.	Pettinari Remo, orfano di guerra	» 341,495
6.	Longo Antonio	» 339,915
7.	Abbati Nedo	» 339,165
8.	Simoni Giulio	» 338,990
9.	Conti Marcello	» 338,830
10.	Campagnacci Gianfranco	» 338 —
11.	Foroni Cinzio	» 337,830
12.	Malucelli Giorgio	» 337,500
13.	Ruggeri Mario	» 334 —
14.	Salvatori Giorgio	» 331,830
15.	Tellarini Arrigo	» 330,830
16.	Di Felice Elio	» 330 —
17.	Capozzi Umberto	» 329,830
18.	Cermentini Icaro	» 328,660
19.	Fossati Giovanni	» 328,330
20.	Frumento Mario	» 327,830
21.	Betti Alvaro	» 327,575
22.	Gualandi Gianfranco	» 326,665
23.	Di Lorenzo Dionigi	» 324,830
24.	Degiorgi Dario	» 323 —
25.	Signorini Ubaldo	» 322,995
26.	Poscetti Luigi	» 322,330
27.	Residori Gianfranco	» 320,070
28.	Valdiserri Giovanni Valerio	» 316,500
29.	Pecora Gaetano	» 316,495
30.	Mangialetto Antonio	» 315,325
31.	Nutini Benito	» 315,320
32.	Peppoloni Carlo	» 315 —
33.	Casalucci Raffaele	» 313,250
34.	Paragliola Pasquale	» 312,990
35.	Giustarini Giorgio	» 312 —
36.	Chirico Mario	» 310,830
37.	Buda Giancarlo	» 307,165
38.	Bedeschi Uliano	» 305,240
39.	Rossi Antonino	» 301,330
40.	Apice Nicola	» 300,410
41.	Gigantesco Francesco	» 300,165
42.	Ventresca Gildo	» 291,490

Periti chimici industriali
(posti 4)

1.	Marchese Pasquale	punti 345,495
2.	Graziano Elio	» 302,500

Periti industriali tessili
(posti 4)

1.	Ruggiero Ciro	punti 320,910
2.	Miarelli Antonino	» 293 —

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è autorizzato a nominare in prova i suddetti vincitori dopo l'accertamento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Registro n. 8 bilancio Trasporti, foglio n. 39. — BARNABA

(2297)

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4094, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 53, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per l'assunzione di trentuno marinai in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1955, n. 22, registrato alla Corte dei conti addì 12 luglio 1955, registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 45, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra;
Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41/1/218 in data 20 marzo 1956;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso a trentuno posti di marinaio in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina:

1.	Cariddi Domenico, ex combattente	punti 202,000
2.	De Vincenzi Nicolò, ex combattente	» 192,050
3.	Di Paola Gaspare, ex combattente	» 186,600
4.	Ardizzone Gaetano, ex combattente	» 179,750
5.	Di Martino Giovanni, ex combattente	» 178,000
6.	Milea Letterio, ex combattente	» 176,750
7.	Raffa Antonino, ex combattente	» 176,500
8.	Davì Domenico, ex combattente	» 168,050
9.	Roggio Paolo, ex combattente	» 167,500
10.	Cianciolo Antonino, ex combattente	» 165,250
11.	Russo Cosimo, ex combattente	» 165,000
12.	Durante Ignazio	» 162,000
13.	Lattaruli Marino, ex combattente	» 160,000
14.	Donato Antonino	» 159,800
15.	Frisone Antonino, ex combattente	» 159,000
16.	Catania Francesco, ex combattente	» 156,000
17.	Visicaro Carmelo, ex combattente	» 153,500
18.	Di Marco Giovanni, ex combattente	» 153,275
19.	Arrigo Giuseppe, ex combattente	» 152,800
20.	Zizzi Bartolomeo, ex combattente	» 150,000
21.	Frisone Francesco, ex combattente	» 149,000
22.	Coppola Michele, ex combattente	» 147,275
23.	Foti Giuseppe, ex combattente	» 147,000
24.	Arena Simone, ex combattente	» 145,400
25.	Bonanzinga Orazio, ex combattente	» 144,000
26.	Lorenzo Luigi	» 143,000
27.	Greco Pietro, ex combattente	» 141,000
28.	Scappatura Santo	» 139,825
29.	Campo Paolo, ex combattente	» 139,600
30.	Piccione Giovanni, ex combattente	» 139,275

31. Rinaldi Francesco	punti	139,000
32. Richichi Nicolino, ex combattente	»	138,525
33. Caramanna Michelangelo	»	138,000
34. Frisone Placido, ex combattente	»	137,600
35. Montoneri Salvatore	»	137,000
36. Ciardo Filippo, ex combattente	»	136,625
37. Costa Giovanni, ex combattente	»	136,000
38. Morabito Demetrio, ex combattente	»	135,800
39. Musolino Letterio	»	134,000
40. Mangraviti Francesco, ex combattente	»	132,600
41. Marletta Francesco, ex combattente, nato il 6 maggio 1922	»	132,000
42. Caminiti Emilio, ex combattente, nato il 20 settembre 1922	»	132,000
43. Cotronei Consolato, ex combattente	»	130,575
44. Gentiluomo Rocco, orfano di guerra	»	129,025
45. Matrà Giuseppe	»	128,000
46. Castriotta Salvatore	»	127,000
47. Scolaro Giuseppe, ex combattente	»	126,000

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Cariddi Domenico
2. De Vincenzi Nicolò
3. Di Paola Gaspare
4. Ardizzone Gaetano
5. Di Martino Giovanni
6. Milea Letterio Angelo
7. Raffa Antonino
8. Davì Domenico
9. Roggio Paolo
10. Cianciolo Antonino
11. Russo Cosimo
12. Durante Ignazio
13. Lattaruli Marino
14. Donato Antonino
15. Frisone Antonino
16. Catania Francesco
17. Visicaro Carmelo
18. Di Marco Giovanni
19. Arrigo Giuseppe
20. Zizzi Bartolomeo
21. Frisone Francesco
22. Coppola Michele
23. Foti Giuseppe
24. Arena Simone
25. Bonanzinga Orazio
26. Lorenzo Luigi
27. Greco Pietro
28. Scappatura Santo
29. Campo Paolo
30. Piccione Giovanni
31. Rinaldi Francesco

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Richichi Nicolino
2. Caramanna Michelangelo
3. Frisone Placido
4. Monteneri Salvatore
5. Ciardo Filippo
6. Costa Giovanni
7. Morabito Demetrio
8. Musolino Letterio
9. Mangraviti Francesco
10. Marletta Francesco
11. Caminiti Emilio
12. Cotronei Consolato
13. Gentiluomo Rocco
14. Matrà Giuseppe
15. Castriotta Salvatore
16. Scolaro Giuseppe

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova i vincitori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Registro n. 8 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 36. — BARNABA

(2299)

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico a diciotto posti di motorista in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 140, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 125, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per l'assunzione di diciotto motoristi in prova per il servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1955, n. 23, registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1955, registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 43, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso di cui sopra;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41.1.218 in data 20 marzo 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice per il concorso a diciotto posti di motorista in prova, citato nelle premesse:

1. Mangraviti Francesco, ex combattente	punti	219.000
2. Ruggeri Cosimo, ex combattente	»	197,718
3. Saccà Gaetano, ex combattente	»	194,436
4. La Fauci Antonino	»	193,034
5. Massaro Mario	»	190,399
6. Augugliaro Giuseppe, ex combattente	»	188,155
7. Basiricò Alberto, ex combattente	»	187,390
8. Masucci Mario Giuseppe	»	187,000
9. Celona Nicola, ex combattente	»	186.976
10. Testa Salvatore	»	184,930
11. Bucceri Antonino, ex combattente	»	184,047
12. Cimino Gennaro	»	184,046
13. Minniti Domenico	»	180,000
14. Grimaldi Paolo	»	179.000
15. Salvo Giulio, ex combattente	»	177,792
16. Frisone Antonino	»	177,636
17. Di Russo Ciro, ex combattente	»	176,312
18. Cama Giovanni, ex combattente	»	174,137
19. Savastano Raffaele	»	173,000
20. Guida Giovanni	»	169,046
21. Davì Giovanni, ex combattente	»	165,666
22. De Francesco Carmelo	»	165,332
23. Bonsignore Nicola, ex combattente	»	165,034
24. Maltese Giovanni	»	165,000
25. Sigona Ferdinando, ex combattente	»	164,299
26. De Benedictis Eduardo	»	163,328

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1. Mangraviti Francesco
2. Ruggeri Cosimo
3. Saccà Gaetano
4. La Fauci Antonino
5. Massaro Mario
6. Augugliaro Giuseppe
7. Basiricò Alberto
8. Masucci Mario Giuseppe
9. Celona Nicola
10. Testa Salvatore
11. Bucceri Antonino
12. Cimino Gennaro
13. Minniti Domenico
14. Grimaldi Paolo
15. Salvo Giulio
16. Frisone Antonino
17. Di Russo Ciro
18. Cama Giovanni

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Savastano Raffaele
2. Guida Giovanni
3. Davì Giovanni
4. De Francesco Carmelo
5. Bonsignore Nicola
6. Maltese Giovanni
7. Sigona Ferdinando
8. De Benedictis Eduardo

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare in prova i vincitori del concorso di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Registro n. 8 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 37. — BARNABA

(2298)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 3966-3ª San. in data 25 giugno 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 47 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, numero 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentiti i Comuni interessati e l'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1954 è così costituita:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, gruppo *A*, grado 5°.

Componenti:

Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;

Stazzi prof. Pietro, docente in chimica e patologia medica veterinaria;

Menzoni prof. Cesare, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

de Lorenzi dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:

Salvaterra dott. Luigi, funzionario di prefettura.

La Commissione espleterà i suoi lavori in Gorizia.

Gorizia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2177)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1954, n. 40195, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Pirelli dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Scandelibeni dott. Guido, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Maltinti dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

Pagano dott. Vincenzo, ff. consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura.

Siena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: FERRO

(2332)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.